



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 30/09/2021

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- il d.p.g.r. 19/R/2017, regolamento in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Premesso che

l'impianto della società KME S.p.A. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 02/02/2010, da ultimo aggiornata con decreto dirigenziale n. 4553 del 3.4.2018 della Regione Toscana e con validità fino al 10/04/2020;

L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto le attività produttive svolte nello stabilimento rientrano nelle categorie IPPC 2.5 b) e 2.6. dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

- 2.5b) *“fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con capacità di fusione superiore a 4 Mg(t) al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg(t) al giorno per tutti gli altri metalli” per una potenzialità di 1340 t/giorno”;*
- 2.6 *“Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc” per una volumetria complessiva di 42,4 mc ed una potenzialità complessiva di 654 t/giorno”.*

L'autorizzazione AIA, riguarda inoltre le seguenti attività non IPPC svolte nel medesimo stabilimento: Laminazione, Linee di taglio e collaudo, Produzione di estrusi, Produzione di lingottiere, Produzione di cavi ad isolamento minerale, Impianto di depurazione acque Hager, Nuovo impianto di depurazione “600”, Nuovo impianto di depurazione “200”, Nuovo impianto a resine selettive “area Fonderia Rame”, Servizi generali di stabilimento, attività di recupero R13 e R4 di rifiuti metallici non pericolosi (ex certificato ai sensi art. 216 del D. Lgs. 152/2006).

La Produzione di lingottiere a far data dal 17/06/2016 è un'attività svolta da EM Moulds SpA, controllata da KME Germany GmbH & CO, che utilizza i terreni e gli edifici di proprietà di KME Italy SpA in locazione. Tali attività, sebbene siano attività non IPPC, sono ricomprese in un unico provvedimento AIA intestato a KME Italy SpA.

Premesso inoltre che

il proponente KME Italy S.p.A. (sede legale in via Giorgio Saviane 6 a Firenze C.F./P. IVA 00881250153) con istanza acquisita al protocollo regionale n. 488934 del 23/10/2018 ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti - l'avvio del procedimento relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativamente al “Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica” da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU)” e in data 25/10/2018 prot. 494837 ha depositato su supporto informatico la prevista documentazione (elaborati progettuali e ambientali). L'istanza è stata presentata anche in applicazione all'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010,

con nota del Direttore dell'Area Ambiente e Energia del 14/01/2019 prot 16561, il Settore VIA-VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex 27 bis D.Lgs. 152/06);

l'istanza presentata era relativa sia al rilascio del PAUR ex art 27 bis Dlgs 152/2006 e art e art. 73-bis della L.R. 10/2010, che alla VIA postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 per la parte di impianto esistente;

l'impianto esistente è situato nel territorio del Comune di Barga (LU) e la sua attività interessa a livello di impatti anche il comune di Galliciano (LU);

il Proponente ha presentato uno Studio di incidenza, in considerazione della vicinanza al Sito di importanza regionale (SIR) SIR B 06 Monte Palodina ricadente all'interno del Parco Regionale Alpi Apuane;

con nota prot 510460 del 07/11/2018 il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto ai Soggetti interessati di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata in allegato all'istanza ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste e con nota prot. n. 551710 del 04/12/2018 ha comunicato al Proponente gli esiti della verifica di completezza formale richiedendo integrazioni a completamento formale dell'istanza;

a seguito della richiesta del 07/11/2018 sopra citata sono pervenuti le seguenti comunicazioni: Comune di Barga (prot 545457 del 30/11/2019), Unione dei comuni Mediavalle del Serchio (prot 537708 del

26/11/2018), Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 536267 del 26/11/2018), GAIA spa (prot.541460 del 28/11/2018), Vigili del Fuoco (prot. 534500 del 23/11/2018), Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio Province di Lucca Massa Carrara (prot. 531425), Autorità Idrica Toscana (prot. 528758 del 21/11/2018), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 529679 del 20/11/2018), Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamenti (prot. 534959 del 23/11/2018), Settore Genio Civile Toscana nord (prot. 539210 del 27/11/2018), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 533772 del 22/11/2018) , Settore VIA (prot. 527065 del 19/11/2018) ;

in data 03/01/2019 è pervenuta al protocollo regionale n. 1951 la documentazione integrativa richiesta a completamento dell'istanza. La medesima è stata successivamente perfezionata con nota del 04/01/2019 (prot 8346 del 08/01/2019) di trasmissione dell'attestazione del pagamento degli oneri istruttori della VIA postuma. In data 07/01/2019 (prot. 4193), sono infine pervenuti su supporto informatico gli elaborati progettuali non allegati alla PEC del 03/01/2019 (in considerazione delle notevoli dimensioni dei files);

con nota del Direttore dell'Area Ambiente e Energia del 14/01/2019 prot 16561, il Settore VIA-VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) è stato individuato quale Ufficio procedente per l'istanza in oggetto dal direttore della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana al fine di assicurare l'unitarietà ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti finalizzati al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex 27 bis D.Lgs. 152/06);

il Settore VIA procedente ha verificato l'avvenuto versamento da parte del proponente degli oneri istruttori dicui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, in data 22/10/2018, pari a € 43.017,00 come da nota di accertamento n. 15572 del 07/12/2018 per la parte relativa al PAUR e in data 28/12/2018 pari a 8.000,00€ come da successiva nota di accertamento 15857 del 10/01/2019 per la parte relativa alla VIA postuma;

verificato il completamento formale dell'istanza, in data 15.01.2019 il settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale, l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs 152/06. Detta forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/90;

a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al capoverso precedente sono pervenute da parte del pubblico n. 15 osservazioni da parte di: Lega Italiana Fibrosi Cistica (prot. 544676 del 29/11/2018, prot.548504 del 03/12/2018), La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73041 del 25/02/2019, prot. 73061 del 25/02/2019, prot. 73069 del 25/02/2019, prot. 108304 del 07/03/2019, prot. 0154757 del 08/04/2019), Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19), Bertoncini Moroni (prot. 109149 del 07/03/2019), Geologo Balatri (prot. 115895 del 13/03/2019), Libellula (prot. 115621 del 13/03/2019), Osservatorio della Sanità Valle del Serchio -Barga (prot. 118462 del 14/03/2019), Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019), Zero Waste Italy, Zero Waste Europe, Ambiente e Futuro (prot. 118220 del 14/03/2019), Studio legale Avv. Amante Enrico per il Comitato Insieme per la Libellula (prot. 121398 del 15/03/2019), Comitato Insieme per la Libellula (prot. 118514 del 14/03/2019);

sulla documentazione depositata sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana (prot. 31761 del 23/01/2019), Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 122388 del 18/03/2019), Comune di Barga (121738 del 18/03/2019 e prot. 0157686 del 10/04/2019, Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 09.04.2019 avente per oggetto "Interpretazione autentica dell'art. 31 del Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2010", prot. 0186641 del 06/05/2019); Comune di Galliciano (prot. 121739 del 18/03/2019), ENEL Distribuzione (prot. 99934 del 01/03/2019), GAIA spa (prot.84097 del 20/02/2019), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0117953 del 14/03/2019 e prot. 0138792 del 28/03/2019 e prot. 0158558 del 11/04/2019 ha effettuato comunicazioni alla Procura della Repubblica di Lucca di violazioni urbanistico edilizie effettuate in assenza di autorizzazione paesaggistica), Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (prot. 0119438 del 15/03/2019), Unione Comuni Garfagnana (prot. 39106 del 28/01/2019), Vigili del Fuoco (prot. 0125902 del 20/03/2019), ARPAT (prot. 121983 del 18/03/2019, prot. 0134076 del 26/03/2019 e prot. 0140747 del 29/03/2019), Azienda USL (prot. 0139011 del 28/03/2019), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0121519 del 15/03/2019), Settore Forestazione Usi civici Agroambiente (prot. 69682 del 13/02/2019 e prot. 0163405 del 15/04/2019), Settore Genio Civile Toscana nord (prot. 29144 del 21/01/2019), Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti (prot. 0135312 del 26/03/2019), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0124762 del 19/03/2019), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot.

0119810 del 15/03/2019), Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0130958 del 22/03/2019), Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti (prot. 0144773 del 01/04/2019), Settore Programmazione viabilità (prot. 0123714 del 18/03/2019);

con nota prot. n. 0165366 del 15/04/19, il Settore VIA, sulla base dei pareri e contributi acquisiti, ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti al Proponente, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

con nota del 13/05/2019 (prot. 0195048), il Settore VIA ha accolto la richiesta del Proponente, pervenuta con note del 0186701 del 06/05/19, di sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo di 180 giorni, stabilendo quindi, come termine ultimo per il deposito delle integrazioni la data del 11/11/2019;

con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha avviato il procedimento per il riesame dell'installazione, contestualmente sospeso in attesa degli esiti della VIA Postuma;

con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1062 del 05/08/2019 è stata disposta l'indizione dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/10 e, con Delibera di Giunta Regionale n. 1613 del 23/12/2019, è stato indicato il nome del Presidente dell'inchiesta pubblica di cui alla D.G.R.T. n.1062/2019 sopra riportata, nella persona dell'avvocato Giovanni Iacopetti; i lavori della inchiesta pubblica hanno visto lo svolgimento di 6 audizioni pubbliche convocate tramite avviso pubblicato, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via nonché, a cura dei Comuni di Barga e di Galliciano, nell'Albo Pretorio dei comuni medesimi e comunicato agli osservanti a cura della Regione Toscana. I lavori dell'Inchiesta Pubblica si sono conclusi con l'invio al settore VIA della relazione finale (prot. 0247654 del 16/07/2020) redatta a cura del Presidente nominato;

il proponente ha depositato la documentazione integrativa e di chiarimento come di seguito riportato:

- in data 08/11/2019 (prot. AOOGR/0415503) è stata depositata di Istanza integrazioni, nuovo Avviso, Elenco della documentazione trasmessa separatamente su supporto informatico e un documento (All_15.3.7A_ACB_R008_1667080PPI_[RISERVATO].pdf) Analisi costi benefici) per il quale il Proponente ha richiesto la riservatezza dei dati;
- in data 11/11/2019 è pervenuto (prot. AOOGR/418253) supporto informativo contenente i dati di input del modello CALPUF relativi alla modellistica diffusionale;
- in data 12/11/2019 è pervenuto (prot. AOOGR/41541) il DVD contenente i documenti elencati nel file "Elenco documentazione" richiamato nella nota del 08/11/2019;
- in data 13/11/2019 (prot. AOOGR/421392) è pervenuto il file "Allegato 1.2.1B - Integrazioni alla relazione Geologica ed Idrogeologica" su supporto informatico;

in data 22/11/2019 la documentazione integrativa e di chiarimento di cui al capoverso precedente, fatta eccezione del documento per cui è stata richiesta la riservatezza, è stata pubblicata sul sito web regionale unitamente a nuovo avviso; dalla medesima data sono decorsi i 30 giorni per la consultazione al pubblico ai sensi dall'art 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/06;

nella stessa data (prot. 0435915) il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione di integrazione e di chiarimento presentata;

a seguito della pubblicazione del nuovo avviso di cui al capoverso precedente sono pervenute da parte del pubblico n. 7 osservazioni: Zero Waste Italy, Zero Waste Europe, Ambiente e Futuro – Rossano Ercolini presidente (prot. 0475158 del 20/12/2019), Studio legale avv. Giacomo Muraca per il Comitato Insieme per la Libellula (prot. 0475628 del 20/12/2019); La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 0475764 del 20/12/2019), Medicina Democratica (prot. 0478859 del 24/12/2019), Patrizia Gentilini (prot. 0478866 del 24/12/2019), Geologo Balatri (prot. 0479184 del 24/12/2019), Antonio Moroni (prot. 0479191 del 24/12/2019);

riguardo alla documentazione integrativa depositata sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Settore Sismica (prot. 0436567 del 22/11/2019 e prot. 0011645 del 13/01/2020), Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0465913 del 16/12/2019), Settore Forestazione Usi civici

Agroambiente (prot. 0468814 del 17/12/2019), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0473275 del 19/12/2019 e prot. 0050461 del 10/02/2020), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0474564 del 20/12/2019), Comune di Galliciano (prot. 0477412 del 23/12/2019), Comune di Barga (prot. 0477539 del 23/12/2019 e prot. 0051162 del 10/02/2020), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0478666 del 23/12/2019), Provincia di Lucca (prot. 0479020 del 24/12/2019), ARPAT (prot. 0041061 del 03/02/2020, prot. 0051599 del 10/02/2020, prot. 0052843 del 11/02/2019), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0050975 del 10/02/2020), Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti (prot. 0051929 del 10/02/2020);

con nota del 31/12/2019 (prot. 0481383), ai sensi dell'art. 27bis, comma 7, del D.Lgs. 152/06, il Settore VIA procedente ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990;

la prima riunione della Conferenza si è tenuta in data 11/02/2020 e, come da verbale trasmesso ai soggetti in indirizzo con nota del 14/02/2020 (prot. n. 0059082), si è conclusa come segue *“L’Arch. Chiodini, ribadisce l’importanza da parte del proponente di chiarire in maniera univoca e preventivamente rispetto agli altri approfondimenti richiesti, il persistere o meno dei criteri escludenti del PRB, elemento che comporterebbe l’improcedibilità dell’istanza. Sulla base di quanto sopra esposto e discusso KME Italy si impegna a fornire, entro il giorno 31 marzo 2020, la documentazione di chiarimento e di dettaglio in riferimento ai rilievi emersi nel corso dell’odierna seduta e dettagliatamente riportati nei pareri allegati”*. Nella stessa riunione è stato acquisito agli atti il contributo Vigili del Fuoco, Comune di Barga e Soprintendenza;

successivamente alla sopra richiamata seduta del 11/02/2020, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: RFI (prot. 0062438 del 18/02/2020), ARPAT (prot. 0127267 del 02/04/2020);

il proponente in applicazione dell'art. 103 del d.l. n.18/2020 e successivamente e dell'art.37 del d.l. 23/2020 recante la *“sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”* ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione di chiarimento e di dettaglio sopra indicata (nota pec 0122761 del 30/03/2020 e successiva nota pec 0178608 del 20/05/2020); dette richieste sono state accolte rispettivamente con nota pec 0131869 del 07/04/2020 e nota pec. 0192852 del 03/06/2020. In considerazione delle sospensioni di cui sopra, il termine ultimo per il deposito della documentazione di chiarimento e di dettaglio è stato differito al 21/06/2020;

il proponente in data 19/06/2020 ha depositato la documentazione di chiarimento e di dettaglio sopra indicata;

il 23/06/2020 (prot. 0218810) il Settore VIA procedente ha convocato per giorno 08/07/2020 la seconda riunione della conferenza dei servizi, a seguito della pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 40/09, dell'avviso della convocazione della seconda riunione conferenza dei servizi sul sito web della Regione Toscana sono pervenute da parte del pubblico n. 2 osservazioni da parte: Comitato Insieme per la Libellula (prot. 0052159 del 10/02/2020), La Libellula – Gruppo per l’ambiente Valle del Serchio (prot. 0052161 del 10/02/2020);

successivamente alla convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 08.07.2020 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori: Settore Programmazione viabilità (prot. 0223584 del 29/06/2020), Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0225627 del 30/06/2020), Comune di Barga (prot. 0230683 del 03/07/2020 e prot. 0235701 del 08/07/2020), Settore Autorità di gestione Feasr Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0232908 del 06/07/2020), Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0232901 del 06/07/2020), Settore Genio civile Toscana nord (prot. 0233503 del 06/07/2020), Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti (prot. 0234047 del 07/07/2020), Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamenti (prot. 0235164 del 07/07/2020), Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0235201 del 07/07/2020), ARPAT (prot. 0235776 del 08/07/2020 e prot. 0236168 del 08/07/2020), Azienda USL (prot. 0235793 del 08/07/2020), VVF (prot. 0235699 del 08/07/2020), Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio Province di Lucca e Massa Carrara (prot. 0236458 del 08/07/2020), RFI (prot. 0236330 del 08/07/2020);

la seconda riunione di Conferenza si è svolta in data 08/07/2020 e, come emerge dal Verbale della seduta, la

Conferenza stessa ha rilevato che *“non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell’istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi: • la realizzazione del gassificatore e delle opere ad esso funzionali interferisce fisicamente con l’area in cui deve essere ricostruito l’immobile denominato Casa Buglia così come dettagliatamente motivato nel parere conclusivo del Comune di Barga del 08/07/2020; • incompatibilità del progetto in esame in rapporto al seguente criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 “Impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell’allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “3. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005.” • esito negativo della Valutazione di incidenza sul sito Natura 2000, SIR B06 IT 5120104 “Monte Palodina” come da nota rimessa dal competente settore regionale Tutela della Natura e del Mare in data 07/07/2020; • parere negativo in relazione alla componente salute pubblica rimesso dalla Azienda USL in data 08/07/2020; • parere negativo del Comune di Barga e della Soprintendenza archeologia belle arti paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara in relazione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica come da motivazioni rimesse dai medesimi soggetti nei pareri espressi nel corso del procedimento e confermati nel corso dell’odierna seduta. Si segnalano inoltre i seguenti elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi: • esatto inquadramento autorizzativo del gassificatore in progetto, quale impianto di smaltimento (D) o recupero (R). In caso di inquadramento come impianto di smaltimento: ◦ trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 “Impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell’allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “2. Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana”; ◦ la realizzazione dell’impianto si configurerebbe in contrasto alle prescrizioni di cui all’art. 8.3 dell’Elaborato 8b al PIT/PPR. • conclusione del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06. In caso di conclusione del procedimento con la necessità di procedere alla bonifica e/o messa in sicurezza dell’area trova applicazione il criterio escludente di localizzazione definito al paragrafo 3.1 “Impianti di incenerimento e di co-incenerimento” dell’allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “18. Area inserita nel PRB ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.25/1998 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa Legge Regionale n. 25/98”. Si ricorda comunque che, per le previsioni di legge il procedimento di bonifica sopra citato deve essere completato prima di ogni uso dell’area. Si segnalano inoltre le seguenti criticità:*

- *documentazione carente ai fini del rilascio del permesso a costruire;*
- *necessità di chiarimenti ed integrazioni come riportato nel parere di competenza dei VV.F.;*
- *necessità di chiarimenti così come riportati nei pareri e contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento e ai quali si rimanda integralmente;*

rinviano al Settore VIA di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90;

Successivamente alla seconda riunione di CdS sono pervenuti i contributi di Terna (prot. 0243153 del 13/07/2020 e prot. 0257409 del 24/07/2020), Soprintendenza (prot. 0450758 del 23/12/2020);

il settore VIA con nota pec prot. 0240640 del 10/07/2020, ha comunicato a KME, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, che dall’attività istruttoria espletata nell’ambito delle sedute di Conferenza dei Servizi del 11/02/2020 e del 08/07/2020, sulla base della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti interessati, dei contributi tecnici degli uffici di competenza, la Conferenza dei Servizi, come emerge da verbale della seduta del 08/07/2020, ha rilevato che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell’istanza in esame in considerazione degli elementi ostativi ivi indicati, segnalando inoltre alcuni “elementi, non ancora definitivamente chiariti, che tuttavia potrebbero dare origine alla sussistenza di ulteriori elementi ostativi” e alcune “criticità” ed assegnando il termine di 10 gg. a far data dalla medesima, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

KME Italy Spa, in data 20/07/2020 (ns. prot n. 0250412) ha inviato nota recante *“Osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990”*, con la quale fra l’altro, fa presente che *“... al fine di rispondere*

compiutamente a buona parte dei rilievi sollevati [...] reputa necessario ottenere da parte di codesta Spett.le Regione la concessione di un'estensione dei termini previsti dal preavviso stesso..." che individua, per le motivazioni argomentate nella nota stessa, alla data del 30 novembre 2020;

con nota prot 0269619 del 03/08/2020 il Settore VIA ha preso atto della richiesta avanzata da KME e, con nota 0434831 del 11/12/2020, di quanto comunicato con ulteriore nota del proponente pec 0417456 del 30/11/2020 circa "...un'ulteriore estensione del termine necessario a presentare osservazioni al Preavviso di rigetto, sino al 30 giugno 2021";

il proponente KME Italy SpA, con nota pervenuta in data 30/06/2021 prot 0271929, ha chiesto alla Regione Toscana "di stralciare dall'istanza quanto relativo alla realizzazione della Piattaforma, unitamente alle richieste di ottenimento dei provvedimenti di VIA e AIA a ciò connessi"; nella medesima nota esprime di mantenere interesse "... per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla corretta prosecuzione delle attività esercitate all'interno dello Stabilimento già esistente e quindi all'ottenimento, inter alia, del provvedimento di VIA postuma", a tal fine allega documentazione integrativa e di chiarimento.

il Settore VIA con nota prot. 0271929 del 30/06/2021 ha preso atto delle seguenti richieste del proponente:

"1. di stralciare dall'istanza di PAUR quanto relativo alla realizzazione del progetto della piattaforma energetica, unitamente alle richieste di ottenimento dei provvedimenti di VIA e AIA a ciò connessi;

2. di proseguire l'istruttoria del procedimento unicamente in relazione alle autorizzazioni necessarie all'esercizio dello stabilimento esistente e, in particolare, in relazione al provvedimento di VIA postuma e al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.

3. che la documentazione relativa al procedimento di VIA postuma di cui al punto precedente è: documentazione già agli atti del PAUR

1. Studio di impatto ambientale Postumo (All_01.2A_SIA Postumo_finale_R003 1667080PPI V01);

2. Sintesi dei dati periodo 2010-2018 (All_01.2A_Ann_1.2A_01 - Bilancio ambientale 2010-2018);

3. Sintesi adempimenti prescrizioni AIA vigente (All_01.2A_Ann_1.2A_02 - prescrizioni AIA);

4. Stato attuale della qualità dell'aria e modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate (All_01.2A_Ann_1.2A_03 - Stato attuale QA e modellazione);

5. Valutazione di Impatto Acustico dello Stabilimento (All_01.2A_Ann_1.2A_04_VIACKME_attuale_R004 1667080LMA);

6. Procedura di Sorveglianza Radiometrica (All_01.2A_Ann_1.2A_05_Sorv_Radiometrica);

7. Censimento Amianto (All_01.2A_Ann_1.2A_06_Cens_Amianto);

8. Paesaggio (All_01.2A_Ann_1.2A_07_Paesaggio);

9. Piano della caratterizzazione suolo e sottosuolo (All_01.2A_Ann_01.2A_08 - PdC suolo e sottosuolo

10. Gap Analysis Vs BAT Conclusions - Assetto Attuale (All_01.2A_Ann_1.2A_09 - GA vs BAT_attuale);

11. Approfondimenti sulla salute della popolazione di Barga e Galliciano e della Valle del Serchio per il sito di KME Fornaci di Barga (All_01.2A_Ann_1.2A_10_Impatti sanitari attuali);

12. Sintesi non tecnica SIA Postumo (All_01.2B_SNT_SIA Postumo_R010 1667080PPI V01).

documentazione integrativa e di chiarimento allegata alla stessa nota prot 0271929 del 30/06/2021

Allegato 1 - Documento aggiornato dell'All_01.2A_Ann_1.2A_05 - Procedura di Sorveglianza Radiometrica;

Allegato 2 - Studio aggiornato per Valutazione di Incidenza;

Allegato 3 Documento aggiornato dell'All_1.2A/10 - impatti sanitari attuali;

Allegato 4 Relazione socio-economica.";

e ha comunicato al proponente quanto segue:

"- per quanto richiesto al punto 1. si prende atto di quanto richiesto e questo Settore procederà pertanto all'assunzione di atto di archiviazione del procedimento di PAUR per quanto al progetto di realizzazione di una piattaforma energetica da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU), proponente KME Italy S.p.A.";

- per quanto richiesto al punto 2. considerato l'iter svolto fino ad oggi nell'ambito del procedimento di PAUR, relativo alla VIA postuma (art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010) dello stabilimento esistente, alla luce di quanto stabilito con D.G.R.T. n. 931 del 22/07/2019, Allegato A, si fa presente che:

- il Settore Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29- octies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA dell'installazione rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 2 febbraio 2010, in attesa degli esiti del procedimento di VIA postuma;

- le fasi di cui agli artt. 1-5 dell'allegato A della DGRT 931/2019 si possono ritenere già espletate

nell'ambito del procedimento di PAUR;

- la documentazione integrativa e di chiarimento, allegata alla nota prot 0271929 del 30/06/2021 sopra citata, è da ritenersi sostanziale e rilevante per il pubblico e pertanto dovrà essere disposta nuova fase di pubblicazione e consultazione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A della DGRT 931/2019; si chiede quindi al proponente di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione presente, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. 152/06, da pubblicare sul sito web della Regione Toscana;

- detto avviso, unitamente alla documentazione depositata, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/via> nella sezione "procedimenti in corso e conclusi – valutazione di impatto ambientale";

- in relazione a dette integrazioni sarà applicato il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;

- il procedimento sarà concluso nei modi e nei termini di cui all'allegato A della DGRT 931/2019.";

con decreto 14245 del 13/08/2021 è stata disposta la parziale archiviazione dell'istanza depositata in data 23/10/2018 da KME spa per quanto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativo al progetto "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica" da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

E' stato altresì dato atto che l'archiviazione di cui al punto 1) non riguarda la parte dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010, relativa alla VIA postuma dell'impianto esistente;

e che il procedimento di VIA postuma dell'impianto esistente richiesto ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010 sarà concluso secondo le modalità organizzative e gli indirizzi operativi definiti con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";

conseguentemente il procedimento in corso è relativo alla sola richiesta di VIA postuma avanzata nell'istanza iniziale in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 (per la quale in data 28/12/2018 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, come da nota di accertamento n. 15857 del 10/01/2019);

l'impianto esistente rientra al

- punto 3.e) "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno."

- punto 3.f) "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

la prosecuzione del procedimento concernente la VIA postuma per l'impianto esistente - come richiesto dal proponente - costituisce valutazione necessaria al fine del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art. 43, comma 6, LRT 10/2010;

l'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce che, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'Autorità Competente deve procedere ad un riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA dell'installazione stessa;

il 30 giugno 2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 del 13 giugno 2016 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

l'art. 43, c. 6, della L.R. Toscana 10/2010 e s.m.i. stabilisce che "le domande di rinnovo di autorizzazione ... relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia

di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge...”.

il Settore Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 0232115 del 07/06/2019 ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29- octies, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'AIA dell'installazione rilasciata dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 2 febbraio 2010, in attesa degli esiti del procedimento di VIA postuma;

Visto che

il proponente in data 27/07/2021 (prot. 0307097) come richiesto dal settore VIA con nota prot. 0271929 del 30/06/2021 ha provveduto a depositare un nuovo avviso al pubblico relativo alla sola VIA postuma;

il Settore VIA con nota prot. 0332243 del 19/08/2021 ha, tra le altre cose, richiesto dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessate e convocato per il giorno giovedì 30/09/2021, una riunione della Conferenza dei servizi finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto e per l'acquisizione di elementi informativi nonché delle valutazioni dei Soggetti competenti per gli argomenti in esame

a seguito alla richiesta di contributi di cui sopra, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Genio Civile Toscana nord (prot. 0342382 del 01/09/2021);
- ENAV (prot. 0334189 del 24/08/2021);
- Settore Sismica (prot. 0346575 del 06/09/2021);
- Settore Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0351775 del 09/09/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0351778 del 09/09/2021);
- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 0357950 del 15/09/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0359308 del 15/09/2021);
- Settore Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0362031 del 17/09/2021);
- ARPAT (prot. 0365140 del 21/09/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0367779 del 22/09/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0368620 del 22/09/2021);
- Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0373047 del 27/09/2021);
- Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0377371 del 29/09/2021);
- Comune di Barga (prot. 0377784 del 29/09/2021);
- Azienda ULS Toscana nor ovest (prot. 0378350 del 30/09/2021);
- VVF di Lucca Uff. prevenzione Incendi(Prot. 0378708 del 30/09/2021)

in esito alla fase di consultazione a seguito della nota prot. 0332243 del 19/08/2021 sopra richiamata è pervenuta una osservazione da parte del pubblico:

- Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021)

Rilevato che dalla documentazione depositata dal Proponente risulta quanto segue:

Descrizione dell'impianto

Trattasi di impianto metallurgico sito a Fornaci di Barga, in Garfagnana, provincia di Lucca, tra l'abitato di Fornaci di Barga e il corso del fiume Serchio.

L'area interessata dello stabilimento è destinata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Barga ad attività industriali.

Lo stabilimento è dotato di buoni collegamenti viabilistici:

- La SRT 445 della Garfagnana, in destra orografica, che ha origine presso l'abitato di Chifenti, dove si dirama dalla SS 12 dell'Abetone e del Brennero;
- La SP 20, in sinistra orografica, che ha origine dalla SRT 445 a Calavorno, a nord di Lucca, fino a Campia, dove si reinnesta sulla SRT 445.

Attivo fin dal 1915 per attività bellica, poi convertita negli anni 50 in industria civile per la produzione di laminati fili, tubi condensatori e negli anni 60 furono introdotte nuove produzioni quali cavi ad isolamento minerale e lingottiere.

Attualmente lo stabilimento metallurgico KME Italy di Fornaci di Barga è attivo nella produzione di rame e leghe sotto forma di semilavorati; in particolare nel sito si producono laminati (nastri, lastre e dischi) di Rame e Ottone.

Risulta attiva anche una produzione di prodotti finiti: lingottiere per la colata continua dell'acciaio e cavi ad isolamento minerale.

All'interno dello Stabilimento sono operative due fonderie:

- Fonderia Rame;
- Fonderia Ottone.

Le suddette fonderie alimentano i Reparti di produzione, quali il laminatoio e il centro Servizi, nonché effettuano produzioni per lo Stabilimento KME Brass Italy di Serravalle Scrivia.

Nel triennio 2015-2017 la produzione dello stabilimento nella sua totalità si è ridotta a circa il 55-60% della produzione relativa agli anni 2011 e 2012.

Ciclo produttivo

Fonderia Rame

Tutta la materia prima ed il rottame in ingresso allo Stabilimento viene sottoposta a controllo radiometrico (portale posto in corrispondenza della pesa all'ingresso dello stabilimento), viene stoccata in cumuli, sottoposta ad opportuni controlli, prima di essere immessa nel ciclo produttivo,

La maggior parte del rottame, viene compattato, sia per ridurlo alle dimensioni adatte per essere infornato, sia perché un maggior peso specifico apparente aumenta la capacità produttiva dei forni di fusione. La fusione della carica avviene ad una temperatura pari a 1083°C, all'interno di forni fusori equipaggiati con bruciatori alimentati da gas naturale ed aria comburente.

I principali impianti di fonderia rame sono i due forni di fusione, denominati Forno ASARCO e Forno PROPERZI: il primo è un forno fusorio verticale, mentre il secondo è un forno di raffinazione. Al momento della presentazione dell'istanza il proponente riferiva che per motivi produttivi legati ad esigenze di mercato, entrambi i forni avevano temporaneamente sospeso la produzione (forno Properzi fermo per motivi produttivi dal 13/04/2013. forno Asarco fermo per motivi produttivi dall'ottobre 2015).

La Fonderia Rame lavora normalmente su 3 turni giornalieri per 5 giorni alla settimana, in funzione della produzione richiesta

Fonderia Ottone

Il ciclo produttivo della Fonderia Ottone prevede la trasformazione di metalli primari (rame, zinco) con leghe di rame secondario in placche (parallelepipedi) e barre (cilindri) mediante fusione e successiva colata semicontinua verticale.

I prodotti sono essenzialmente: Ottoni binari (leghe di rame e zinco) e Rame.

Le materie prime sono: Materie Prime Vergini; Catodi di Rame (Cu>99,9%); Zinco elettrolitico, sotto forma di panetti (Zn>99%), Prolega CuP.

La fusione della carica solida avviene all'interno di forni elettrici, denominati LOMA1 e LOMA2, una volta liquefatto, il metallo viene trasferito, mediante canalette, in forni d'attesa ed infine viene solidificato sotto forma di placche e/o barre in una macchina di colata verticale, costituita essenzialmente da una lingottiera (un tubo di rame di grosso spessore) raffreddata esternamente con acqua dentro la quale il metallo passa dallo stato liquido a quello solido.

Il semilavorato in uscita dalla lingottiera viene investito da getti d'acqua, che ne completano la solidificazione.

L'impianto LOMA 2, adibito alla produzione di ottoni, lavora normalmente su 3 turni giornalieri per 5 giorni alla settimana; l'impianto LOMA 1, adibito alla produzione di rame, lavora 3 turni giornalieri per 7 giorni alla settimana

Laminatoio

Il processo di laminazione, consiste in una deformazione plastica bidimensionale del materiale, che porta ad una riduzione di spessore ed un conseguente allungamento

Lingottiere

Al reparto lingottiere arrivano i pezzi estrusi provenienti da altri Stabilimenti del Gruppo. Prima di iniziare le varie fasi di lavoro, il pezzo viene sottoposto a trattamento di decapaggio. Successivamente viene effettuata la punta al pezzo che poi viene trafilato. La trafilatura consente di ridurre il diametro e di aumentare di lunghezza del pezzo. Per arrivare alla forma finale sono necessari vari passaggi di trafilatura alternati ai quali si effettuano trattamenti termici di ricottura e decapaggio.

A questo punto il pezzo è pronto per essere rifinito superficialmente attraverso operazioni di smerigliatura interna e di brillantatura. Il pezzo viene poi sagomato e portato a misura come da richiesta del cliente e

quindi viene inviato al trattamento di cromatura; successivamente si procede al collaudo e al confezionamento prima della spedizione.

La capacità produttiva è circa 1.346,7 t/giorno.

il Proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti all'impianto in oggetto;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legati all'impianto esistente, in particolare:

per quanto riguarda la componente atmosfera, il proponente ha effettuato uno studio condotto, mediante l'applicazione di simulazioni modellistiche, per la stima delle emissioni convogliate di polveri totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, cadmio, cromo, nichel, piombo, rame, stagno, diossine e furani, emesse dai camini di stabilimento nei seguenti due scenari: Scenario 1 (stato attuale misurato) e Scenario 2 (stato attuale autorizzato). Inoltre ha effettuato uno studio condotto per una valutazione della dispersione in atmosfera delle emissioni originate dal traffico autoveicolare connesso con le attività svolte nel sito KME di Fornaci di Barga. La modellazione ha riguardato gli inquinanti "tipici" delle emissioni di autoveicoli: Particolato (assimilato a PM10), Ossidi di Azoto (assimilati a NOx) e Monossido di Carbonio (CO).

La stima delle ricadute, sia in termini di concentrazioni in aria che di deposizioni al suolo, con riferimento alle emissioni dei camini di stabilimento misurate nel 2018 (sono stati utilizzati i valori massimi emissivi dell'anno 2018, anno in cui il flusso di massa emesso in atmosfera è il massimo del periodo 2011-2018) ha mostrato dei risultati significativamente inferiori a tutti i limiti/valori obiettivo imposti dall'attuale normativa di qualità dell'aria D.Lgs. 155/2006 e/o ai valori di riferimento applicabili. I valori stimati sono risultati essere anche abbondantemente inferiori ai valori misurati in aria ambiente da ARPAT, nell'anno 2018, durante i monitoraggi svolti nell'area abitata di Fornaci di Barga. In particolare per le deposizioni di PCDD/F risultano per tutti i ricettori individuati inferiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m² giorno proposto dall'Agenzia di tutela ambientale delle Fiandre. Tuttavia, il valore massimo stimato nel dominio (pari a 21,72 pgTEQ/m² giorno) risulta superiore al valore soglia di 14 pg TEQ/m². Tale valore massimo risulta localizzato sul confine Nord di Stabilimento. Il proponente fa notare inoltre che i valori all'interno del dominio per i quali si stimano deposizioni di PCDD/F superiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m² giorno sono solamente due entrambi localizzati nelle prossimità del confine Nord di stabilimento. Il valore massimo stimato delle deposizioni di PCDD/F, pari a 21,72 pgTEQ/m² giorno, risulta essere praticamente equivalente a quello che era stato riportato nel documento "Risultati della simulazione della dispersione di PCDD/F" predisposto da Ramboll (pari a 21,4 pgTEQ/m² giorno²) nell'ambito del rinnovo dell'AIA dello stabilimento KME (Atto SUAP del Comune di Barga n. 41/2017 del 22.02.2017 - Valutazione tecnica).

Anche le simulazioni condotte per le emissioni da traffico hanno mostrato risultati di gran lunga inferiori ai limiti di qualità dell'aria fissati dal D.Lgs 155/2010.

Per quanto concerne la conformità dei camini E22 e E85 ai requisiti del Piano Regionale di Qualità dell'Aria, le altezze non sono risultate conformi e pertanto prevede un innalzamento ad una quota finale di 25 m dal piano campagna. I limiti emissivi attualmente autorizzati per i parametri Polveri e COT dall'AIA vigente (DD n. 4553 del 3/4/2018) sono inferiori o uguali per tutti i camini E1, E2, E8 e E9 ai limiti proposti dal PRQA (Tabella "Fonderie (Tipologia di impianti N.10)"), mentre i limiti attualmente autorizzati per i suddetti camini per il parametro PCDD/F risultano superiori ai limiti proposti dal PRQA per tale parametro.

Ai fini dell'adeguamento alle BAT Conclusions prevede:

- per i forni combustione a gas naturale Properzi (E1) e Asarco (E2), temporaneamente fermi, alla ripresa della loro produzione (come già indicato nell'AIA vigente) dovrà essere valutata la necessità di installare sistemi di minimizzazione delle emissioni di NOx, dovrà essere verificata la messa in atto di eventuali azioni al fine di assicurare il rispetto dei BAT-AEL per polveri, COT e PCDD/F e dovrà essere effettuata una caratterizzazione delle emissioni di Hg e SO₂ finalizzate quindi alla valutazione della necessità di effettuare interventi/tecniche per la riduzione di tali emissioni;

- per i forni elettrici ad induzione LOMA 1 (E8) e LOMA 2 (E9), il forno LOMA1 risulta conforme alle BAT-Conclusions, mentre per il forno LOMA 2 KME dovrà garantire il rispetto del BAT-AEL per il parametro PCDD/F, dapprima attraverso la predisposizione di un nuovo sistema di additivazione in linea di calce e carboni attivi per la riduzione delle concentrazioni emesse di polveri e microinquinanti. Successivamente, nel caso di ulteriore necessità, dovrà essere valutata l'eventualità di installare un nuovo sistema filtrante del camino E9 come ulteriore attività di miglioramento;

- successivamente al rilascio del rinnovo AIA, alla formalizzazione di un piano di azione per le emissioni

diffuse in un documento aderente agli standard EN (ad esempio lo standard EN 15445);

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, il proponente fa presente che gli scarichi dello stabilimento sono sottoposti a trattamenti depurativi prima dello scarico nel fiume Serchio. L'efficienza dei trattamenti e il rispetto dei limiti allo scarico sono comprovati dai dati del monitoraggio ambientale condotto all'interno del PMC dell'AIA. L'assenza di pressioni significative dello stabilimento sull'ambiente idrico è comprovata dai dati di monitoraggio raccolti da ARPAT presso le stazioni i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee prossime al sito dello stabilimento, che non evidenziano alcuna criticità.

Ai fini dell'adeguamento alle BAT Conclusions:

- in adempimento alla BAT 16, conseguentemente al rilascio dell'autorizzazione il proponente prevede di effettuare il monitoraggio di tutti i parametri con frequenza mensile applicando le più recenti metodiche di analisi previste dalla BAT 16;
- raccomanda la separazione del flusso delle acque reflue provenienti dall'abitato di Fornaci di Barga e ancora recapitanti nella rete di stabilimento fino allo scarico S6;

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo e bonifiche il proponente ricorda che la storia del sito annovera episodi di contaminazione di alcune porzioni di stabilimento derivanti dalle attività produttive esercite. Ad oggi i fenomeni di contaminazione puntuale di cui ai procedimenti attivi in bonifica hanno riguardato di fatto solo aree inerenti il perimetro dell'attività industriale. Al fine di avere un quadro completo dello stato di qualità del suolo e del sottosuolo, è stato presentato (elaborato All_01.2A_Ann_1.2A_08 - PdC suolo e sottosuolo) un piano di indagini dell'intero sito KME, che tiene conto degli impianti, dei processi esistenti e della storia del sito. Fa presente che tale piano potrà essere realizzato per complessità e lunghezza delle operazioni (date le dimensioni del sito) solo a valle dell'ottenimento del rinnovo di AIA;

relativamente alla componente flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi il proponente evidenzia che le analisi condotte hanno evidenziato la sostanziale qualità delle componenti naturalistiche della zona, sulla quale la presenza dello stabilimento non pare influire. Come molti altri territori analoghi la maggior pressione deriva dall'abbandono del territorio montano e dall'avanzata di specie invasive alloctone nelle aree abbandonate e soggette a frequente rinnovamento, come le aree perifluviali: lo studio rileva come si assista alla diffusione di specie invasive alloctone come la robinia e l'ailanto che confinano e limitano la diffusione di specie ripariali come il pioppo e il salice lungo le sponde del Serchio.

Il proponente presenta VINCA Postuma sul sito SIR "SIR B06 "Monte Palodina" che conclude:

"Pertanto, rispetto al sito SIR considerato (con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione), il presente progetto non può provocare effetti nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito stesso", in riferimento all'identificazione degli effetti sinergici e cumulativi, non individua in modo ragionevole effetti sinergici e cumulativi con altre eventuali pressioni ambientali indotte sul SIR M. Palodina. Data l'assenza di qualsiasi incidenza dello stabilimento e delle attività in esso condotte sul SIR M. Palodina non ravvisa la necessita di misure di mitigazione e di compensazione;

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali il proponente fa presente che lo stabilimento è interessato nella sua porzione meridionale, più prossima al Serchio, da vincoli paesaggistici relativi alle fasce di rispetto fluviale e ai boschi. Lo stabilimento, la cui attività iniziò nel 1916, è oramai inserito nel paesaggio della valle e con le sue espansioni esterne, le case dei lavoratori, la scuola, il teatro, l'albergo, le strutture sanitarie, la stazione ferroviaria, i negozi costituisce un elemento di unitarietà formale e stilistica per l'abitato di Fornaci di Barga. Il suo ruolo strutturante il paesaggio insediativo di questo tratto di valle è riconosciuto dagli strumenti urbanistici che ne affermano il carattere di invariante nel sistema insediativo locale;

per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale si evince che le valutazioni effettuate, mediante misure fonometriche presso i ricettori a ridosso dello stabilimento e la viabilità di accesso hanno evidenziato il completo rispetto da parte dello stabilimento dei limiti acustici applicabili contenuti nelle zonizzazioni acustiche dei comuni di Barga e di Galliciano;

relativamente alla componente salute pubblica il proponente ha presentato un documento "Allegato_Impatti sanitariGiugno21". Il proponente evidenzia che la stima degli effetti sanitari è stata condotta su dati aggregati per cinque cause di morte (effetti cronici) e due cause di ricoveri ospedalieri (effetti acuti, solo per la Valle del Serchio), con riferimento alla popolazione di Barga e Galliciano e a quella della Valle del Serchio, nel suo complesso, e sulla base delle stime delle ricadute di inquinanti provenienti dalle emissioni (sia misurate che

autorizzate) dai camini di stabilimento. I livelli delle ricadute di stabilimento, sia per lo scenario attuale autorizzato che per le condizioni emissive attuali misurate, sono estremamente bassi e non consentono, di per sé, di ottenere delle stime apprezzabili degli indicatori sanitari. Generalmente gli effetti sanitari si riescono a quantificare a partire da livelli emissivi di qualche microgrammo per metro cubo di aria, con riferimento ai principali inquinanti dell'aria che sono NOx e PM10. Conseguentemente, al fine di ottenere degli effetti quantificabili per gli indicatori sanitari, sono state adottate delle scelte altamente conservative che seppure portino ad una sovrastima, consentono di quantificare degli effetti negativi sulla salute, se presenti. I risultati indicano degli effetti molto modesti delle emissioni attuali misurate dello stabilimento sugli indicatori sanitari scelti, che potrebbero anche essere sovrastimati conseguentemente alle scelte conservative effettuate durante i calcoli in ragione di evidenziare, come sopra detto, un possibile effetto negativo. I risultati basati sulle stime dei livelli di inquinanti provenienti dalle emissioni misurate dai camini di stabilimento indicano effetti oltre un ordine di grandezza inferiori a quelli basati sui valori autorizzati che non sono rappresentativi delle condizioni reali emissive dello stabilimento. Tale evidenza è anche avvalorata dai dati di qualità dell'aria misurati nel 2018 da ARPAT presso il comune di Fornaci di Barga che mostrano un'incidenza delle emissioni dello stabilimento molto ridotta rispetto al livello assoluto di inquinanti nell'aria. Questi stessi risultati sono infatti coerenti con quelli stimati nell'ambito del presente studio per i possibili effetti sanitari delle emissioni;

in riferimento alla componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare) il proponente ha condotto delle analisi del traffico che hanno permesso di evidenziare che il traffico generato dallo stabilimento non costituisce un elemento di criticità per la rete stradale della valle. L'analisi dei dati di traffico disponibili, sebbene non recenti, hanno permesso di evidenziare che nemmeno nel passato, quando la produzione dello stabilimento era maggiore di oggi, il traffico attivato dallo stabilimento, prossimo alla massima capacità produttiva, costituiva un aggravio delle condizioni di servizio delle infrastrutture stradali;

in relazione alla componente aspetti socio economici il proponente specifica che lo stabilimento di Fornaci di Barga ha oltre cento anni e la sua realtà produttiva si è intrecciata fortemente con la storia del Paese ed in particolare con la vita economica e sociale della valle del Serchio in cui si trova. La sua presenza ha generato benefici economici ed occupazionali, è stata parte integrante del tessuto sociale e culturale ed ha contribuito alla realizzazione di infrastrutture ed iniziative per la comunità locale. Attualmente nello stabilimento di Fornaci di Barga operano in stretta sinergia due unità produttive, KME Italy S.p.A ed EM Moulds S.p.A. controllate rispettivamente da KME SE e da KME Germany GmbH che contano 550 dipendenti diretti. Il totale della produzione complessiva annua ammonta a circa 55.000 tonnellate di prodotti venduti. Entrambe le società operano in sinergia con l'ausilio di un Centro Ricerche interno. Più precisamente, nello stabilimento di Fornaci di Barga vengono prodotti, attraverso processi di fusione e lavorazione plastica, semilavorati in rame e sue leghe (principalmente ottone) partendo da rame secondario, sia sottoforma di materia prima che di rottami. La produzione dello stabilimento si inserisce pertanto nella filiera del rame, un materiale che ha già insite nelle sue proprietà caratteristiche di circolarità basate principalmente sulla riciclabilità (che consente una riduzione del consumo energetico), la riduzione di CO2 e la salvaguardia di fonti non rinnovabili;

In riferimento alla dismissione dello stabilimento, il proponente riporta che gli interventi previsti per il decommissioning dello stabilimento a fine vita sono sintetizzabili nelle due seguenti fasi:

- smontaggio e bonifica degli impianti e degli equipaggiamenti;
- demolizione delle opere civili e meccaniche.

E che prima di procedere alla demolizione saranno comunque esperite le necessarie autorizzazioni presso l'autorità competente AIA nell'ambito delle quali sarà presentato il Piano di Dismissione dettagliato.

Dato atto che

con nota del 19/08/2021 (prot. 0332243), il Settore VIA è stata convocata l'odierna riunione della Conferenza dei Servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

Provincia di Lucca

Comune di Barga

Comune di Galliciano

Unione Comuni della Garfagnana

Unione dei comuni Mediavalle del Serchio
 Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord
 ARPAT – Dipartimento di Lucca
 Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca
 Autorità Idrica Toscana
 GAIA S.p.A.
 IRPET
 Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara
 Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III via Pellicceria 3 50123
 Firenze pec: dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it
 ENAV
 ENAC
 RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria – Tecnologie viale F.lli Rosselli 5 50144
 Firenze pec: rfi-dpr-dpt.fi@pec.rfi.it
 VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca
 ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro Distribuzione territoriale
 rete Toscana Umbra
 TERNA spa
 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
 Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche
 Settore Autorizzazioni Ambientali
 Settore Autorizzazioni rifiuti
 Settore Servizi pubblici locali Energia inquinamento Bonifiche
 Settore Sismica
 Settore Tutela della natura e del mare
 Settore Genio Civile Toscana nord
 Settore Tutela Acqua Territorio Costa
 Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale
 Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio
 Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
 Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole
 Settore Forestazione. Agroambiente

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente KME Italy S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 03/09/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 11:00 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Barga	Francesca Francesconi	Responsabile
ARPAT	Maria Letizia Franchi	Responsabile
ASL Toscana Nord Ovest	Gregorio Lopriero	Responsabile
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato

che in rappresentanza della Società proponente KME Italy S.p.A.: sono presenti Ernesta Grilli, Michele Manfredi (legale rappresentante) accompagnati dai consulenti Emiliano Micalizio, Alessia Toma, Paolo Picozzi, Prof. Paolo Boffetta;

che sono altresì presenti:

per il Comune di Barga, l'Arch. Michela Ceccarelli;

i funzionari regionali: Ing. Anna Maria De Bernardinis, Ing. Silvia Spadi, Dott. Paolo Dall'Antonia del Settore VIA;

è inoltre presente per ARPAT il Dott. Lucarotti;

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando brevemente i principali passaggi procedurali che si sono succeduti dalla data della presentazione dell'istanza di PAUR ad oggi (riportati dettagliatamente nelle premesse del presente verbale) e che hanno portato all'archiviazione dell'istanza fatta eccezione per la richiesta di valutazione postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/10 necessaria ai fini della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso;

in particolare ricorda che tra i motivi ostativi che hanno portato al comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/1990 vi era anche il parere negativo rimesso dalla Azienda USL in data 08/07/2020 relativo alla componente salute pubblica nel quale in conclusione è riportato:

“ ...

Conclusioni

Sulla base della documentazione presentata dal proponente e delle informazioni raccolte si conclude quanto segue:

Le informazioni sanitarie a disposizione relative al territorio interessato dall'opera proposta da KME comuni di Galliciano e Barga, e più in generale per gli ambiti della Media Valle e della Garfagnana, indicano la presenza di criticità per alcuni indicatori che possono essere attribuite a cause di natura ambientale ed antropica.

L'assenza di un registro di patologia e dei tumori per l'area interessata e la relativa scarsa numerosità del campione di popolazione pongono a tutt'oggi delle difficoltà nella corretta interpretazione degli eccessi riscontrati in alcune patologie a seguito degli studi epidemiologici.

Eguale non si dispone dati e serie storiche su diverse matrici, in grado di chiarire lo stato di salute del suolo, dell'acqua e dell'aria in relazione alla attività industriale nelle aree vicine all'impianto e nei recettori più vicini.

In assenza di studi specifici e mirati non è quindi al momento possibile definire con ragionevole certezza quanto possa influenzare in termini di salute l'attività dell'impianto siderurgico di Fornaci di Barga, né sulla base dei dati presentati è egualmente possibile stimare la futura sostenibilità sanitaria della nuova opera di termovalorizzazione in aggiunta all'impianto esistente, in questo specifico contesto.”

Evidenzia quindi che il fine della seduta di Conferenza di Servizi è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU) proposto da KME Italy S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

ricorda che, ai sensi dell'art. 17 bis del D.P.G.R. 19/R/2017, la procedura di VIA postuma:

- per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;

- per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto

ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.

- prende in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.

- tiene conto:

a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;

b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Procede poi a informare i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

il Genio Civile Toscana nord, nel proprio contributo del 01/09/2021, fa presente che lo stabilimento KME, “è dotato di una vasta rete di raccolta delle acque. Gli scarichi civili sono addotti a fosse biologiche, mentre tutte le acque reflue trattate e non trattate vengono scaricate nel Fiume Serchio, come viene riportato nella “planimetria scarichi idrici” nel PdC suolo e sottosuolo” e ricordato che il settore è competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904 “A tal proposito per gli scarichi esistenti nel Fiume Serchio occorre attivare il procedimento di concessione idraulica ai sensi della L.R. 80/2015. Le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal regolamento 60R approvato con DGRT n°812 del 01/08/2016.”;

ENAV, nel proprio contributo del 24/08/2021, fa presente le proprie competenze e la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione; invita a dare indicazioni affinché gli interessati seguano la summenzionata procedura disciplinante l'iter valutativo dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;

il Settore Sismica, nel proprio contributo del 06/09/2021, fa presente le proprie competenze e che il Comune di Barga, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato “sismico” e quindi la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica. Ricorda, infine, che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato, attraverso il portale web regionale PORTOS, il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche;

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 09/09/2021, rileva che il progetto in questione, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 09/09/2021, inquadrato l'impianto esistente all'interno della disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PRGA) e del Piano di Gestione delle Acque (PGA) vigenti evidenzia quanto segue:

“- In riferimento al PGRA, la porzione dello stabilimento KME Italy occupata dagli edifici ricade al di fuori delle aree a pericolosità da alluvione. Non è necessario acquisire il parere di questa Autorità di Bacino distrettuale.

- In riferimento al PAI, l'area in esame ricade prevalentemente in zona G – “Aree di fondovalle e/o pianeggianti”, disciplinate dall'art. 15 delle norme di piano; l'edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico. Non è necessaria l'espressione del parere di questa Autorità di Bacino distrettuale.

Solo il margine meridionale dell'area di proprietà interessa parzialmente una fascia definita dal PAI come “Area al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane” (C6) inclusa tra le aree a pericolosità di frana molto elevata (P4), disciplinate dall'art. 12 delle norme di piano.

- in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che interessano l'area in esame sono i seguenti:

– corpo idrico superficiale “FIUME SERCHIO MEDIO SUPERIORE”, classificato in stato ecologico SUFFICIENTE ed in stato chimico BUONO.

-- corpo idrico sotterraneo denominato “CORPO IDRICO DELL'ALTA E MEDIA VALLE DEL

SERCHIO”, classificato in stato quantitativo BUONO e stato chimico NON BUONO.

Si precisa che la normativa del PGA non prevede l’espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.”;

il Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale, nel proprio contributo del 15/09/2021, fa presente di non rilevare elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

il Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nel proprio contributo del 17/09/2021 rileva dall’esame della documentazione messa a disposizione non sono presenti elementi direttamente connessi agli aspetti agricoli di competenza; circa la garanzia dell’assenza di rilevanti impatti sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento all’esercizio delle attività agricole ed alla salubrità e qualità e dei prodotti agroalimentari, rinvia alle valutazioni delle Autorità Ambientali e Sanitarie a tale riguardo. In particolare nell’ambito delle eventuali modifiche al piano di monitoraggio e controllo in sede di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con le relative determinazioni e prescrizioni connesse;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 22/09/2021, fa presente che dagli elaborati del PIT/PPR risulta che l’impianto esistente, è pertinente alla Scheda d’ambito n.3 -Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima e segnalate le criticità indicate per l’ambito di paesaggio conclude che *“Trattandosi di un impianto produttivo esistente, consolidato all’interno di un tessuto urbano, riconosciuto come identitario di un modello di insediamento antropico (‘città-fabbrica’), non si ravvisa un contrasto con i contenuti del PIT-PPR, purché il sito migliori l’integrazione tra abitato e funzionalità ecosistemiche, sulla scorta delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici interessati (art. 142, comma 1, lettera c) (fiumi) e lettera g) aree boscate, del DLgs 42/2004) e delle indicazioni scaturite dall’analisi dei contenuti del PIT/PPR per l’ambito di paesaggio n.03- Garfagnana-Valle del Serchio, richiamati nel contributo, con l’obiettivo di riqualificazione dei contesti fluviali.*

Si chiede pertanto di migliorare le dotazioni vegetali all’interno dell’area, che possano contribuire al miglioramento di funzionalità ecosistemiche, in special modo lungo il margine sud verso il Fiume Serchio, e verso il Rio della Giuvicchia, affluente, con specie idoenee e autoctone (dallo studio proposto sulle caratteristiche vegetazionali dell’area, emerge la prevalenza di specie invasive di robinie e ailanto, ma anche di querce, olmi, pioppi e salici).”;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 22/09/2021, preliminarmente fa presente che non sussistono le condizioni normative e giuridiche per il rilascio di un provvedimento di VINCA “postuma” e di seguito esprime il proprio contributo tecnico relativo alle specifiche competenze in materia di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, ai sensi della L.R. 30/2015;

“[...]

Prendendo in esame l’area vasta limitrofa allo stabilimento, che include il SIR B06 “Monte Palodina, nonché un’ampia porzione del corridoio ecologico fluviale rappresentato dal Fiume Serchio, oltre alla “area contigua”, che garantisce un collegamento ecologico-funzionale tra il fiume e il SIR, in base alle caratteristiche del progetto, alle basi conoscitive ad oggi disponibili ed alle informazioni contenute nella documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle componenti naturalistico - ambientali di cui al Titolo III della LR 30/2015, nonché agli elementi di cui alla rete ecologica regionale, individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, al fine di una riqualificazione degli ambienti alterati, della riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia e del recupero di sufficienti livelli di i naturalità e di permeabilità ecologica, si individuano le seguenti prescrizioni, che prevedono il supporto di tecnici esperti:

- Compatibilmente con gli spazi disponibili, dovranno essere poste in opera fasce vegetazionali dense lungo il perimetro dell’area dello stabilimento con funzione fonoassorbente e quale filtro per emissioni in atmosfera, nonché barriera per l’inquinamento luminoso, oltre che con valenza di connessione ecologica. Tra le specie da utilizzare si suggeriscono le seguenti: Laurus nobilis, Sambucus nigra, Cytisus scoparius, Ficus carica, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Salix purpurea, Salix eleagnos, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Dovranno essere previste adeguate cure colturali per garantirne l’attecchimento, con l’eventuale sostituzione delle fallanze per almeno quattro stagioni vegetative successive all’impianto;

- prevedere, laddove possibile, la messa a dimora di specie autoctone, tipiche del luogo, che dovranno con gradualità andare a sostituire le specie alloctone presenti (*Ailanthus altissima*, *Buddleja davidii*, *Robinia pseudacacia*, *Solidago gigantea*);
- provvedere all'installazione di apposite strutture (cassette nido, bat box, mangiatoie, ecc.) atte a offrire rifugio o sito di nidificazione ad alcune specie ornitiche, tra cui, ad esempio, rondini, balestrucci, rondoni oppure mammiferi come chiroteri;
- per i sistemi di illuminazione artificiale esterna, dovrà essere fatto riferimento alle Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna - Attuazione D.G.R.T. n.815 del 27/08/2004 – Delibera Consiglio Regionale n.29/04–Scheda n.17 Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica e alla L.R. 21 marzo 2000, n°37 “Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso”. In particolare, dovranno essere utilizzati lampioni a led con lampade a basso consumo energetico e a bassa emissione luminosa, orientando la luce verso il basso.”;

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 27/09/2021, comunica di non poter partecipare alla conferenza dei servizi e conferma il precedente parere nel quale faceva presente di non rilevare proprie competenze;

il Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel proprio contributo del 29/09/2021, richiamata la normativa vigente in merito alla qualità dell'aria (D. Lgs. n. 155/2010; L.R. 9/2010; DD.GG.RR.T. n. 964/2015; n. 1182/2015 e 814/2016; Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente – PRQA (Delibera CR 18 luglio 2018, n. 72); DGR 1413/2020; DGR 1626/2020) e in particolare che “Con la dgr n. 964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio e con la successiva dgr n. 1182/2015 e n. 814/2016 sono state identificate le “Aree di superamento” che ricomprendono i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e che, per tale motivo tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale (PAC). Con deliberazione 18 luglio 2018 n. 72, pubblicata sul BURT del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) previsto dalla L.R.9/2010. Nell'ottica di un mantenimento della qualità dell'aria nella zone non critiche il PRQA ha individuato, nello specifico Allegato 2, valori limite da applicare alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti. Il comune di Barga non è ricompreso in nessuna delle Aree di Superamento identificata dalla dgr 1182/2015.”, esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni per componente qualità dell'aria “... si propone che, nell'ambito della procedura autorizzatoria, vengano applicati valori limite di emissione previsti dalle BATc di settore, qualora presenti. In assenza BATc si dovrà fare riferimento ai valori limite previsti nello specifico Allegato 2 del PRQA; allo stesso documento dovrà essere fatto riferimento anche qualora le BATc non prevedano valori specifici per inquinanti emessi dallo stabilimento.”;

prende la parola l'Ing. Decanini che procede ad illustrare il contributo del Settore Autorizzazioni ambientali del 15/09/2021 nel quale, ricordato che:

- aveva già formulato con nota prot. 225627 del 30/06/2020 il proprio contributo basato sulla documentazione fino ad allora disponibile ed a cui rimanda per ogni ulteriore dettaglio;
 - l'esercizio dell'installazione, nella sua configurazione attuale, è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 18.2.2010. L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto vi vengono esercitate le attività previste ai punti 2.5 b) e 2.6 dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (oltre ad altre attività tecnicamente connesse, come illustrato nel decreto allegato alla presente).
 - l'AIA ha naturale scadenza a febbraio 2020 (ovvero dieci anni dal rilascio) e, di conseguenza, la Regione dovrà provvedere all'istruttoria del riesame di tale provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì, d'altra parte, che, sempre in relazione all'installazione nella sua configurazione attuale, la Regione dovrà istruire il riesame dell'AIA dell'installazione anche per quanto stabilito dall'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 21, co. 3, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, nei termini ivi indicati (ovvero entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. delle “BAT Conclusions” di Settore corrispondenti alla scadenza del 30.6.2020);
- fa presente che nell'ambito del suddetto Riesame si provvederà anche ad una verifica circa gli eventuali obblighi di adeguamento dell'installazione ai disposti del PRQA e relativamente al nuovo documento recante modalità di esecuzione della Sorveglianza Radiometrica se ne terrà conto, per quanto eventualmente necessario;

Nel contributo prot. 225627 del 30/06/2020 il settore autorizzante *esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza*, all'installazione esistente e con riferimento alle materie disciplinate dall'AIA, alla

conclusione positiva della VIA "Postuma".

L'Ing. Francesconi del Comune di Barga procede ad illustrare i contenuti del proprio parere del 29/09/2021, nel quale viene fatto presente quanto segue:

"[...]"

Aspetto urbanistico – Paesaggio

- il Piano Strutturale Intercomunale riconosce la presenza all'interno della area KME di edificato di impianto storico ricompresi nel Patrimonio Territoriale (edifici puntuali di matrice antica), per cui la disciplina prevede la tutela e la valorizzazione al fine di assicurare la permanenza dei valori storico-testimoniale; come sostenuto nelle note che la Soprintendenza ha depositato nel corso del procedimento di PAUR in parte archiviato.

Si precisa che il Piano Strutturale Intercomunale demanda al Piano Operativo l'individuazione dei contesti fluviali di cui all'art 16 c. 3 del PIT come riportato all'art. 17.1.

Poiché l'area in cui ricade parte dello stabilimento è oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c, i disposti di cui all'art. 16 della disciplina di Piano del PIT-PPR (fascia di 150 m) sono direttamente applicabili alla fascia che ricade all'interno di detto vincolo e pertanto il PSI individua le seguenti azioni:

- conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale;
- tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico insediativi, percettivi ed identitari dei contesti fluviali;
- conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali;
- evitare processi di artificializzazione dei corsi d'acqua e di urbanizzazione delle aree adiacenti, garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi;
- salvaguardare l'identità dei paesaggi fluviali e la qualità degli ecosistemi.

Considerato che nei documenti depositati, l'Azienda prevede al punto "3.5 Decommissioning dello stabilimento" la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedono chiarimenti in merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici sopra richiamati che individuano nell'area edifici di valore storico testimoniale da tutelare e valorizzare nel rispetto dei caratteri tipologici – tradizionali.

Quanto sopra (limitatamente alla parte vincolata ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c), appare in chiaro contrasto anche con le prescrizioni dell'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riferimento alla lettera c: Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: (...) 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.

Per quanto riguarda l'adozione del Piano di Azione Comunale il PSI (art. 14 punto f) lett. c) prevede l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio, pertanto KME dovrà verificare la rispondenza a tali misure.

Nell'ottica di quanto sopra riportato e in coerenza con i disposti dell'articolo 43 comma 6 della Legge Regionale 10/2010 che prevede, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, "l'individuazione di eventuali misure di mitigazione idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente", questo ufficio ritiene necessario inserire tra gli interventi di mitigazione, la manutenzione dei fabbricati in disuso individuati di valore storico nel PSI e la introduzione/reintroduzione di alberature che migliorino la qualità degli ecosistemi e le connessioni ecologiche nelle aree poste lungo il fiume Serchio e lungo il Rio Giuvicchia e contrastino così l'artificializzazione del contesto fluviale.

In particolare il reimpianto dovrà avvenire nei luoghi in cui fino a pochi anni fa erano già presenti alberature e nelle aree soggette a vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. g, c. Dovranno essere introdotte specie autoctone ed idonee al contesto fluviale.

Quanto sopra, fermo restando il fatto che i fabbricati in corso di utilizzo debbano essere mantenuti in idoneo stato di manutenzione per garantire oltre al decoro anche la sicurezza.

Per meglio definire le prescrizioni si chiede di individuare le aree effettivamente oggetto di vincolo D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, tramite apposita relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR.

Si chiede inoltre di individuare i fabbricati dismessi che necessitano opere di manutenzione per garantirne la tutela e la stabilità.

Di seguito si riportano due estratti di foto aeree (tratte dal sito regionale geoscopio) da cui si può vedere la riduzione delle superfici alberate tra il 2007 e il 2019 con individuate le macroaree che appaiono necessitare di integrazione. Tali aree costituiscono importanti collegamenti ecologici/ direttrici di connettività che partono dal fiume e si inseriscono nell'abitato/urbanizzato.

.....

Aspetto edilizio

- con nota prot. n. 19673 del 17.12.2020, in relazione alla regolarizzazione dell'istanza di sanatoria e accertamento di conformità paesaggistica, delle opere eseguite sugli edifici distinti al Foglio n. 54 mappale n. 608 parte consistenti nella demolizione completa delle coperture, comprensiva delle parti strutturali, opere di rimozione delle finiture degli edifici (lattonerie, infissi etc) - ordinanza n. 147 del 09.11.2020 – l'ufficio ha invitato la Società a presentare la pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica, indicando le modalità e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ad oggi non è stato dato riscontro a quanto richiesto;

- nello SIA viene indicata la necessità di innalzare i camini E22 e E85 fino a 25 mt dal piano di campagna, si chiede di produrre apposita planimetria con individuazione dei camini e con il loro inserimento nel contesto edificato.

Per quanto il Procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06, con determina n. 614 del 10.05.2021 è stato approvato, con osservazioni e prescrizioni, il documento Analisi di Rischio relativa all'area di progetto del nuovo gassificatore ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152 /06 - KME Italy S.p.A stabilimento di Fornaci di Barga.

In particolare è stato prescritto che il materiale di riporto non conforme al test di cessione secondo quanto previsto dal DM 05/02/98 con riferimento ai limiti individuati dalla tabella 2 All. 5 Parte 4a del Dlgs 152/06, costituisce fonte di contaminazione (art. 3 del DL 2/2012 convertito con L. 28/2012) e come tale deve essere rimosso o sottoposto a messa in sicurezza permanente o reso conforme mediante trattamento, indipendentemente dalla realizzazione o meno del pirogassificatore. In base ai dati ARPAT, anche il campione PZS10 0,1-1,1 m risulta non conforme al test di cessione. Dovranno inoltre essere rimossi i rifiuti rilevati nei pressi del sondaggio S22.

La Ditta ha presentato il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area, l'Ufficio indirà a breve la Conferenza Servizi per l'approvazione coinvolgendo gli Enti competenti.”;

Prende la parola il Dott. Loprieno dell'Azienda ULS Toscana nord ovest il quale procede ad illustrare i contenuti del contributo del 30/09/2021, esprime alcune considerazioni sul documento presentato dal proponente “Approfondimenti sulla salute della popolazione di Barga e Galliciano e della Valle del Serchio per il sito di KME Fornaci di Barga, Versione 24 giugno 2021” e fa presente quanto segue:

“[...]

Valutazione

La valutazione di VIA postuma della KME è relativa ad un impianto industriale che ha operato all'interno di un territorio in condizioni estremamente diverse per alcuni decenni e rappresenta un quesito molto complesso in termini ambientali ed ancora di più in termini sanitari. Le maggiori difficoltà derivano dall'incompletezza dei dati a disposizione e dalla loro rappresentatività numerica, che non permettono analisi approfondite nel tempo (es. serie storiche di analisi delle emissioni) e confronti adeguati (es. limiti di confidenza e tassi dei dati sanitari). Nel caso in oggetto tali limiti sono particolarmente evidenti e le conclusioni che si possono ottenere possono divergere a seconda dei parametri e dei metodi utilizzati. Vi sono però degli elementi che non possono essere trascurati:

1) Lo stabilimento ha iniziato la produzione nei primi anni del secolo scorso e quindi ha immesso nell'ambiente inquinanti in concentrazioni diverse sino ai limiti attualmente vigenti. La prossimità dell'abitato di Fornaci di Barga e dei comuni di Barga e Galliciano, ha fatto sì che la popolazione di tali zone siano state esposte alla loro azione nel tempo;

2) Ad oggi i segni ambientali di tale situazione sono presenti nel suolo dell'area dell'impianto, testimoniati dai livelli di contaminati nel terreno, ma per quanto riguarda l'esterno sono solo al momento indicativi di una diffusione storica più ampia, vicina ai limiti consentiti dalla normativa vigente;

3) Da un punto di vista sanitario vi sono comunque delle indicazioni che non possono essere ignorate quali gli incrementi per alcune patologie già a suo tempo menzionati, quali:

a) Per quanto riguarda Barga si hanno eccessi i) per mortalità cardiologica ambosessi;

b) Per quanto riguarda Galliciano i) per tutte le cause di morte; ii) per tutti i tumori: iii) per il tumore del polmone uomini e donne iv) per malattie dell'apparato respiratorio;

4) Le numerosità osservate sono maggiori relativamente a quelle della Regione Toscana, del ASL Toscana Nord Ovest e della zona Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana assieme) e questo incrementa la

peculiarità di tali indici considerato che alcuni fattori di confondimento potrebbero pesare in egual modo negli stessi ambiti territoriali (es. abitudine al fumo comune in tutta la Valle del Serchio) ed essere meno rilevanti. L'insieme di queste considerazioni non può che spingere verso la massima attenzione così come esplicitato dal Principio di Prevenzione, ovvero in presenza di una condizione di vulnerabilità della salute pubblica in un contesto legata direttamente e/o indirettamente ad una causa specifica, devono essere messi in campo tutti quelli interventi tesi a minimizzare il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla popolazione interessata.

Conclusioni

Si ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale. In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine. Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.”;

Prende la parola la Dott. ssa Franchi di ARPAT la quale procede ad illustrare il proprio contributo del 21/09/2021, nel quale viene fatto presente quanto segue per le seguenti matrici ambientali:

radioattività

“Le integrazioni pervenute sono successive alla modifica della normativa avvenuta con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020, che ha abrogato il precedente riferimento normativo costituito dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., sul quale si basa il documento integrativo esaminato.

Per questa ragione, oltre agli aspetti emersi con il parere espresso in data 06/07/2020, sono stati valutati anche aspetti introdotti dal nuovo testo, nonché all'esame dei nuovi elementi presenti nel testo non precedentemente esaminati.

Alla luce di quanto sopra si chiede, per poter esprimere il proprio parere, che siano forniti i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- il documento presentato, e tutti quelli facenti parte del sistema di sorveglianza radiometrica, deve essere aggiornato tenendo conto del D.Lgs. 101/2020;
- deve essere chiarito in che modo viene verificato il mantenimento dei requisiti di sensibilità del portale, previsti dalla norma UNI 10897:2016, in sede di verifica annuale effettuata a cura del fornitore del portale stesso;
- deve essere migliorata la gestione dei NORM, in modo da chiarire come si distingue la presenza nel carico di radio-226 di provenienza industriale/artificiale (sorgenti, vernici radio-luminescenti, etc), rispetto allo stesso radioisotopo naturalmente contenuto in materie naturali (refrattari, terreno, altro), e da rispettare quanto previsto all'Allegato II del D.Lgs. 101/20 riguardo l'allontanamento;
- le indicazioni operative fornite agli operatori per distinguere il caso di falso allarme dovuto a disomogeneità del carico devono essere rese coerenti con la garanzia di escludere la presenza di materiali radioattivi nel carico.

Inoltre, si ravvisa la necessità che la documentazione sia modificata e integrata come segue:

- in considerazione del criterio di adeguatezza della soglia impostata sul portale radiometrico (almeno 0.1% di falsi positivi), la documentazione deve essere integrata con la definizione di “falso positivo”, così come compare nella norma UNI 10897:2016, prevedendone la registrazione;
- data la permanenza di perplessità su come viene confermata l'anomalia radiometrica mediante passaggi ripetuti, si modifichi la procedura affinché l'allarme radiometrico segnalato dal portale durante il primo passaggio del mezzo attraverso lo stesso sia ritenuto confermato se, ripetendo il passaggio del mezzo attraverso il portale per altre due volte, sia segnalato almeno un secondo allarme dal portale (ovvero, almeno 2 allarmi su un totale di 3 passaggi);
- sia aggiunta l'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;
- data la possibilità che l'eventuale ricerca dei materiali radioattivi presenti nel carico avvenga in assenza degli enti di controllo, ma con la supervisione dell'esperto di radioprotezione, va previsto che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medica, si provveda a realizzare numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia. Inoltre per disporre l'allontanamento dei materiali radioattivi isolati deve essere inviata la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/20.

In considerazione dell'adeguamento alla nuova normativa, in particolare per quanto per quanto riguarda la gestione dei NORM, si resta disponibili oltre che per i chiarimenti necessari anche per un confronto diretto.”

siti in bonifica

“Dalla documentazione esaminata risulta quanto segue:

- procedimento per il sito LU1021: è ancora da concludere in quanto nei piezometri interni risulta superato il VL del parametro Cadmio;*
- procedimento per il sito LU213: non ci risultano agli atti i report relativi ad attività di monitoraggio e controllo;*
- procedimento per il sito LU214: non siamo a conoscenza dell'esecuzione del Progetto di bonifica approvato; inoltre per il nuovo procedimento, all'interno del sito LU214, indicato con “AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33” deve essere revisionata da parte della Ditta l'Analisi di Rischio (del nov. 2013), mai approvata perché necessitava di indagini integrative (poi presentate a sett. 2015);*
- procedimento per il sito LU1183: con l'approvazione dell'AdR il sito è risultato non contaminato chiudendosi il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 c. 5 DLgs 152/06. Gli interventi che devono essere effettuati sul materiale di riporto non conforme al test di cessione e sui rifiuti sono al di fuori del procedimento di bonifica. Vista l'attuale situazione normativa (il DL 77/2021 convertito con L. 108 del 29/07/2021 modifica l'approccio sul materiale di riporto non conforme al test di cessione), la questione procedurale dovrà essere risolta dagli organi competenti in sede di specifico procedimento.”;*

per le altre matrici ambientali rimanda ai seguenti contributi:

“Protocollo ARPAT n° 0007095 del 31/01/2020 in cui si conclude positivamente l'istruttoria per gli agenti fisici, atmosfera e amianto;

Protocollo ARPAT n° 0045372 del 08/07/2020 in cui si conclude positivamente l'istruttoria per suolo e sottosuolo con il piano di indagine approvato e la richiesta di un cronoprogramma per le dismissioni e per l'ambiente idrico.”;

Aggiunge la necessità di un chiarimento circa lo stato realizzativo dell'innalzamento dal suolo fino a 25 metri dei due camini E22 e E 85

I VVF di Lucca Uff. prevenzione Incendi nel proprio contributo del 30/09/2021, comunica “..che l'Azienda ha presentato un progetto di adeguamento alla prevenzione incendi dell'intero insediamento suddividendolo in “Inquadramento Generale (servizi comuni) e negli “stralci” A (fonderia rame), B (fonderia Leghe), C (laminatoio e CIM), D (Reparto Lingottiere), e E (Servizi comuni e Uffici).

Al momento – da quanto in atti risulta la SCIA ex art. 4 del DPR 151/11 prot. 1325 del 27/01/2018 relativa alle reti di distribuzione dei servizi generali soggette alla prevenzione incendi (antincendio, rete metano, e idrogeno). A seguito di verifica, la Società ha comunicato di aver presentato al SUAP del Comune di Barga anche le SCIA relativa agli stralci B, C, D ed E con ricevuta prot. 15239 del 2/10/2020 del Comune di Barga.

Il Comando ha avviato controlli volti a acquisire la suddetta documentazione, che al momento non risulta agli atti del Comando. Nel merito seguiranno ulteriori informazioni.”

Viene data sintetica lettura dell'Osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021). L'osservazione richiama le precedenti osservazioni depositate nel procedimento di PAUR

- La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73061 del 25/02/2019);
- Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19);
- Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019);

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, nonché dell'osservazione pervenuta il presidente invita il Proponente ad intervenire.

Prende la parola il Dott. Manfredi di KME il quale chiede che venga stralciata la parte delle richieste avanzate dal Comune di Barga riguardo agli aspetti edilizi e urbanistici in quanto non attinenti al presente procedimento e oggetto di contenzioso.

Al riguardo il Comune ribadisce che gli aspetti edilizi citati sono necessari al fine di arrivare ad una valutazione completa e determinare eventualmente richieste di mitigazione al fine della conclusione favorevole della VIA Postuma.

Continua il Proponente: per l'innalzamento dei camini sottolinea che Kme ritiene che attenga allo scenario futuro e non inserito nel presente procedimento e che dovrà essere fatto per adeguamento al PRQA. Lo stabilimento nella situazione attuale non presenta criticità per rispetto dei valori di Qualità dell'aria. Per la bonifica ricorda che l'AdR conclude senza la necessità di bonifica per quanto attiene alle matrici naturali. Rimane la necessità di MSP per i terreni di riporto che come richiesto da ARPAT dovrà essere ripresentato in osservanza della nuova normativa, che prevede che i terreni di riporto siano trattati di fatto come i suoli ai fini della bonifica

L'Ing. Micalizio precisa che in base alla norma modificata i materiali di riporto devono ancora essere sottoposti al test di cessione, ma solo "*ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*". Anche se non conformi al test di cessione, potranno comunque restare in loco se rispettino le CSC / CSR, esattamente come i suoli.

Riguardo agli altri procedimenti di bonifica nello stabilimento riportati nella nota di ARPAT, ritiene di dover fornire documentazione al fine di aggiornare la situazione che non riscontra aggiornata nel contributo rimesso da ARPAT.

Riguardo al Contributo del Settore Tutela della natura e del Mare, il dott. Picozzi chiede un chiarimento circa l'affermazione che non sussistono le condizioni normative e giuridiche per il rilascio di un provvedimento di VINCA "postuma" e il Settore Natura si esprime relativamente alle specifiche competenze in materia di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, ai sensi della L.R. 30/2015;

Viene chiarito che il settore si esprimerà rispetto alla VINCA in caso di modifiche allo stato attuale (Es: inserimento dei due camini). Il settore VIA approfondirà comunque l'aspetto il Settore Tutela della Natura e del mare.

L'Arch. Chiodini ricorda che la VIA Postuma non si limita a verificare il mero rispetto dei limiti emissivi di legge, ma va oltre e valuta l'impianto e il suo esercizio nel contesto in cui è inserito. Va verificato se con gli adeguamenti alle norme l'impatto sia già accettabile oppure sia necessario, in ogni caso, che vengano previsti interventi di mitigazione ulteriori rispetto a quelli già attuati, affinché l'impatto possa essere ridotto.

L'arch. Chiodini richiama il parere della ASL e chiede che venga preso in considerazione con attenzione perché è in linea con lo spirito della VIA Postuma.

Riguardo al monitoraggio richiesto da ASL, KME si rende disponibile a fare una proposta all'interno della documentazione integrativa.

Il Settore VIA invita il proponente a fornire le proprie controdeduzioni all'osservazione del Comitato Insieme per La Libellula, pervenuta in data 19/08/2021 e pubblicata sul sito web.

Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza nonché riportati nei pareri/contributi pervenuti ai fini dell'odierna seduta nonché le controdeduzioni del Proponente all'osservazione del Comitato Insieme per la La Libellula pervenuta in data 17/09/2021.

Il proponente si rende disponibile a fornire quanto richiesto entro 30 giorni.

I presenti concordano sulla necessità di predisporre una richiesta puntuale circa i chiarimenti e gli approfondimenti da presentare a cura del Proponente.

La Conferenza dà quindi mandato al Settore VIA per la predisposizione della suddetta nota.

I termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte del Proponente decorreranno dal ricevimento della nota stessa.

Alle ore 13:20 la Conferenza dei Servizi aggiorna i lavori ad una nuova riunione da convocare, a cura del Settore VIA procedente, successivamente alla ricezione della documentazione medesima.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Arch. Chiodini ai presenti che lo confermano e viene inviato tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Rappresentante	Firma
Ing. Francesca Francesconi	Firmato digitalmente
Dott. ssa Maria Letizia Franchi	Firmato digitalmente
Dott. Gregorio Loprieno	Firmato digitalmente
Ing. Edoardo Decanini	Firmato digitalmente

La Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

Firenze, 30/09/2021